



Comune di Marta---Provincia di Viterbo

Piazza Umberto I n.1 – 01010 Marta (VT)

Tel. 0769187381 – Fax 0761873828

Sito web www.comune.marta.vt.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 14.03.2007

Art.1

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360, viene stabilita nella misura di 0,5 punti percentuale.

Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Art.2

Soggetti passivi

L'addizionale viene applicata, per ogni annualità di imposta, ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Marta alla data del primo gennaio di tale annualità.

Art.3

Modalità di applicazione

L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art.165 del D.P.R. n.917/1986.

Art.4

Esenzioni

Non si prevedono esenzioni dall'applicazione dell'addizionale comunale

Art.5

Modalità di versamento

L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Marta attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art.17, comma 2, del D.Lgs. n.241/1997.

L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art.3 del presente regolamento.

L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art.7 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art.6

Adempimenti dei sostituti d'imposta

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n.600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo;

- trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.

L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art.4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n.322/1998.

Art.7

Pubblicazione e informativa

Il Servizio Tributi del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002.

L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.

Lo stesso Servizio Tributi procederà, inoltre, a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.

Art.8

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360.-